

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3078 del 30/05/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO SUOLI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del rio Arianna in comune di Traversetolo (PR) - Richiedente ParmaFarm Srl - Pratica 15379/2024 - Procedimento PR24T0014
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3179 del 29/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n.913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n.1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n .3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano

esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 5949 del giorno 12/01/2024, con la quale il legale rappresentante della Ditta Parmafarm Srl ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l’occupazione dell’area pertinenza idraulica del rio Arianna, ubicata in comune di Traversetolo (PR), Località Mamiano, catastalmente censita al N.C.T. del precitato comune al foglio 6 fronte mappale 62, per circa 3 m di lunghezza per uso occupazione con tubazione di scarico;

**PRESO ATTO:**

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 24/04/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 125.riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole con prescrizioni, espresso dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione

Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 86994- in data 13/05/2024);

**ACCERTATO** che la Ditta richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2024;
- in data 16/05/2024 ha versato la somma pari a € 250.00 a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

## **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Parmafarm Srl (p. Iva 02954200347), la concessione per l'occupazione di circa 3 m di lunghezza, del Rio Arianna, ubicata in Comune di Traversetolo (PR), Località Mamiano, in un tratto identificato al N.C.T. di detto comune al foglio 6 fronte mappale 62, come da planimetria conservata agli atti dell'istanza (Codice Procedimento: PR24T0014);
- b **di stabilire che** la concessione è valida per anni 12 con scadenza al **31/12/2035**.
- c **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/05/2024;
- d **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2024 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

### **RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

### **RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

## **DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta ParmaFarm p. Iva 02954200347, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento PR24T0014

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 3 m di lunghezza, per uso occupazione con tubazione di scarico, ubicata in Comune di Traversetolo (PR), in Località Mamiano, sponda destra del rio Arianna, censita al N.C.T. del comune di Traversetolo (PR) al foglio 6, fronte mappale 62 , come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'istanza

### **Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni 12 (dodici) con scadenza al 31/12/2035
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

### **Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - a. - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - b. - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - c. - il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - d. - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei

limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **154.41**
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - a. la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - b. la conservazione dei beni concessi,
  - c. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT  
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al prot. ARPAE n. 86994 del  
13/05/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

**Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



particolare eseguita dopo ogni piena significativa del corso d'acqua ricettore;

- 4) qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Ufficio in quanto autorità idraulica competente;
- 5) qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite, ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel reticolo idrografico demaniale, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Ufficio, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area e che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della rete compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate o gestite, o derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

MV/AP

Il Dirigente Responsabile del SAC di Parma

Dott Paolo Maroli

*originale firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**